

**C.G.I.L.**  
**FEDERBRACCIANTI NAZIONALE**

---

*MM*

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA**

(Stipulato in Roma il 26 marzo 1960)

**C.G.I.L.**  
FEDERBRACCIANTI NAZIONALE

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA**

(Stipulato in Roma il 26 marzo 1960)

## **Patto Collettivo Nazionale di Lavoro per i salariati fissi dell'Agricoltura**

Addì 26 marzo 1960, nella sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, in Roma, Corso Vittorio Emanuele, n. 101.

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA, rappresentata dal Conte Giorgio Brenciaglia, Vice Presidente, per delega del Presidente Conte Dr. Alfonso Gaetani, ed in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti;

assistito dal Conte Dr. Antonio Zappi Recordati, Direttore Generale e dai Signori Dr. Michelangelo De Palma, Rag. Pietro Gama-lero, Dr. Mario Mancini, Geom. Emilio Rostagno, Dr. Vittorio Tavella, Dr. Roberto Ghelardoni, Dr. Aristodemo Cerea, Ing. Ugo Benedetti, Ing. Generoso Riccomini, Dr. Alberto Pisinicca, Dr. Renato Pichi, Geom. Romeo Pergoli Campanelli, Comm. Gerardo Ippolito, Geom. Guido Secchiari, M.se Federico Pucci della Genga;

la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente On. Dr. Paolo Bonomi, anche in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti;

assistito dall'On. Ferdinando Truzzi, dal Dr. Luigi Anchisi, dal Prof. Attilio Parlagreco, dal Comm. Roberto Bonetti, e dal Sig. Pietro Ricciarelli;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE BRACCIANTI, SALARIATI AGRICOLI E MAESTRANZE QUALIFICATE E SPECIALIZZATE rappresentata dai Segretari Nazionali Giuseppe Caleffi, Otello Magnani, Nives Gessi, Renato Tramontani e Antonio Bloise;

assistiti dai Sigg. Oderso Montermini, Irea Gualandi, Angelo Ziccardi, Antonio Dore, Edoardo Pettinari, Italo Ruggeri, Gustavo Nannetti, Mentore Luccarini, Federico Montanari, Giuseppe Gramegna, Antonio Somma, Pasquale Tuccillo, Saverio Alvaro, Domenico Drago;

presenti i Segretari della C.G.I.L. Luciano Romagnoli e Vittorio Foa;

la FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI BRACCIANTI AGRICOLI E MAESTRANZE SPECIALIZZATE - FISBA - aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Generale On.le Amos Zanibelli, dai Segretari Nazionali Simone Giovanni e Marcone Idolo, dai Vice Segretari Apostoli Pietro, Meles Giuseppe, Spitaleri Onofrio e Foschini Maria;

assistiti dai Sigg. Romanini William, Mazzoli Giuseppe, Bonaventura Giuseppe, De Gaetano Vincenzo, Maraboli Ugo, Meneo Michele, Crivello Onofrio, Ferraris Raffaele, Zucchi Renato;

presenti: l'On. Dr. Bruno Storti, Segretario Generale della C.I.S.L., e l'On. Enrico Parri, Segretario Confederale per il Settore Terra della C.I.S.L.;

il SINDACATO NAZIONALE SALARIATI E BRACCIANTI DELLA UIL-TERRA, rappresentato dal Segretario Nazionale Paolo Tisselli e dai Sigg. Vezzoli Vittore e Salvatore Alpinolo;

assistiti dalla Unione Italiana Lavoratori della Terra, rappresentata dal Segretario Generale Aride Rossi;

presenti il Segretario Generale della U.I.L., Italo Viglianesi ed il Segretario Nazionale della U.I.L. Raffaele Vanni;

viene stipulato il presente PATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Il presente Patto sostituisce il Patto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Salariati Fissi dell'Agricoltura stipulato il 31 luglio 1951.

#### NORMA N. 1

##### *Oggetto del patto*

Il presente Patto Nazionale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo ed i salariati fissi.

Dette norme diverranno operanti mediante il loro trasferimento nei contratti provinciali e regionali secondo quanto previsto dalla norma n. 31.

#### NORMA N. 2

##### *Definizione del salariato fisso*

Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell'abitazione ed annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente, a norma dei contratti collettivi provinciali e delle consuetudini locali. Le qualifiche e denominazioni dei lavoratori appartenenti a tale categoria saranno stabilite nei contratti collettivi provinciali, sulla base delle mansioni ad essi affidate, da precisarsi nei contratti stessi.

#### NORMA N. 3

##### *Assunzione*

Le assunzioni dei salariati fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della manodopera agricola.

#### NORMA N. 4

##### *Contratto individuale*

Tra il datore di lavoro ed il salariato all'atto dell'assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui alla norma n. 7.

In tale contratto dovranno essere precisate la qualifica e le mansioni attribuite al salariato, la data di inizio del rapporto, il salario spettante in base a quanto stabilito nel contratto collettivo provinciale o regionale di lavoro.

#### NORMA N. 5

##### *Durata del contratto individuale*

La durata del contratto individuale in base alla legge 15-8-1949, n. 533 e successiva legge 26-11-55, n. 1161 non può essere inferiore a due annate agrarie, e al termine del biennio il contratto s'intende tacitamente rinnovato per un altro biennio e così di seguito, qualora non sia intervenuta disdetta da una all'altra parte almeno 4 mesi prima della scadenza stessa mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante registrazione sul libretto sindacale di lavoro controfirmata dalle parti.

## NORMA N. 6

### *Mansioni*

Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.

Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell'azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.

Nel caso previsto dal comma precedente il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta se è a lui più vantaggioso, nonché ad acquisire la nuova qualifica quando ad essa attività venga stabilmente adibito.

I contratti collettivi provinciali e regionali debbono prevedere il periodo di tempo trascorso il quale il salariato fisso è considerato stabilmente adibito alle nuove mansioni ed acquista la nuova qualifica (vedi dichiarazione a verbale).

## NORMA N. 7

### *Libretto sindacale di lavoro*

Le Organizzazioni provinciali e regionali debbono concordare il libretto sindacale di lavoro sul quale, a cura del datore di lavoro e alla presenza del lavoratore, dovrà essere annotata la qualifica del lavoratore; nel libretto dovranno altresì essere effettuate tutte le registrazioni inerenti il rapporto.

Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dal salariato presso le rispettive Organizzazioni sindacali.

Le Organizzazioni provinciali debbono anche concordare le modalità necessarie per una semplice e regolare tenuta del libretto.

## NORMA N. 8

### *Attrezzi di lavoro*

Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.

Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l'indicazione dello stato d'uso.

Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.

Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

## NORMA N. 9

### *Periodo di prova*

La regolamentazione del periodo di prova, la cui durata non potrà superare i 30 giorni, è fatta in relazione alle norme contenute nei contratti collettivi vigenti ed alle consuetudini locali.

## NORMA N. 10

### *Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi*

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

## NORMA N. 11

### *Orario di lavoro*

E' demandato alle Organizzazioni provinciali, in sede di stipulazione dei contratti collettivi, di stabilire l'orario ordinario di lavoro nei vari mesi dell'anno, per i salariati addetti al lavoro nei campi, in relazione alle condizioni di ambiente ed alle esigenze stagionali.

Tale orario ordinario di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere, salvo il periodo di più intensi lavori e per non più di tre mesi nell'anno in cui potrà essere maggiorato di un'ora.

Per i salariati addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni, le Organizzazioni provinciali determinano, nella stessa sede, il numero dei capi e le mansioni affidate ai salariati stessi, rispettando la media annua di otto ore giornaliere di effettivo lavoro.

Quando il salariato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa, prevista in base al disposto del comma precedente nel contratto collettivo provinciale, sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell'ambito dell'orario vigente per i salariati addetti al lavoro nei campi.

Quando, invece, per particolari esigenze aziendali, la dotazione di bestiame sia superiore a quella normale fissata dal contratto collettivo provinciale, il salariato, per il periodo in cui si verifica tale fatto, ha diritto, per ogni capo in soprannumero, o ad una adeguata riduzione di mansioni oppure alla retribuzione corrispondente al maggior lavoro che la eccedente dotazione comporta.

I contratti collettivi provinciali debbono disciplinare nei particolari tale materia.

Restano ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori. (Vedi dichiarazione a verbale).

#### NORMA N. 12

Lavoro straordinario, festivo, notturno X

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dalla norma n. 11;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba. I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti regionali e provinciali;

c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma n. 14, nonché la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base, contingenza, generi in natura) sono le seguenti:

— lavoro straordinario 16%;

— lavoro festivo 25%;

— lavoro notturno 30%.

Le maggiorazioni per il lavoro notturno-festivo e straordinario-festivo debbono essere stabilite nei contratti regionali e provinciali.

Non si fa luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura di salariato in base ai contratti collettivi, mansioni che per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte (vedi dichiarazione a verbale B).

#### NORMA N. 13

Riposo settimanale

I salariati fissi hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Per i salariati fissi addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni la regolamentazione del riposo settimanale, in applicazione dell'art. 8 della Legge 22-2-1934, n. 370 è demandata ai contratti collettivi provinciali di lavoro, fermo restando il disposto dell'art. 1, n. 6, 7 e 8 della Legge stessa.

#### NORMA N. 14

X Giorni festivi

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1 - Il primo dell'anno.

2 - Il giorno dell'Epifania.

3 - Il giorno della festa di S. Giuseppe.

4 - Il 25 aprile Anniversario della Liberazione .

5 - Il giorno di lunedì dopo Pasqua.

6 - Il giorno dell'Ascensione.

7 - Il giorno del Corpus Domini.

8 - Il 1° maggio - Festa del Lavoro.

9 - Il 2 giugno - Anniversario della Fondazione della Repubblica.

10 - Il 29 giugno - SS. Pietro e Paolo.

11 - Il 15 agosto - Giorno dell'Assunzione della B. V. Maria.

12 - Il 1° novembre - Ognissanti.

13 - Il IV novembre - Giorno dell'Unità Nazionale.

14 - L'8 dicembre - Giorno dell'Immacolata Concezione.

15 - Il 25 dicembre - Giorno di Natale .

16 - Il 26 dicembre - S. Stefano.

17 - Festa del Patrono del luogo.

Per il trattamento da praticarsi ai salariati fissi nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27-5-1949, n. 260 e 31-3-1954, n. 90, alle quali disposizioni debbono attenersi i contratti collettivi provinciali.

#### NORMA N. 15

Retribuzione

I contratti collettivi provinciali di lavoro debbono stabilire la retribuzione spettante ad ogni figura di salariato fisso, da essi contratti contemplata in relazione al disposto della norma n. 2, nonché le relative modalità di pagamento.

Gli elementi che costituiscono la detta retribuzione sono:

- a) la paga base;
- b) la contingenza;
- c) i generi in natura quando siano corrisposti per patto o consuetudine.

Ove il contratto collettivo provinciale faccia obbligo della concessione ai salariati fissi capo famiglia, dell'alloggio e degli annessi (orto, porcile, pollaio) il contratto stesso deve stabilirne il valore sostitutivo per il caso di mancata concessione.

Tale valore viene assunto anche ai fini del calcolo della gratifica natalizia e della indennità di anzianità.

#### NORMA N. 16

##### *Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso*

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente, salvo le condizioni di miglior favore contenute nei contratti collettivi vigenti:

##### UOMINI:

— dai 18 ai 65 anni compiuti	100%	
— dai 17 ai 18 » »	80%	della unità piena uomo
— dai 16 ai 17 » »	75%	della unità piena uomo
— dai 15 ai 16 » »	60%	della unità piena uomo
— dai 14 ai 15 » »	50%	della unità piena uomo

##### DONNE:

— dai 17 ai 55 anni compiuti	70%	della unità piena uomo
— dai 16 ai 17 » »	62%	della unità piena uomo
— dai 15 ai 16 » »	55%	della unità piena uomo
— dai 14 ai 15 » »	50%	della unità piena uomo

#### NORMA N. 17

##### *Gratifica natalizia*

Ai salariati fissi con contratto non inferiore ad un anno, al termine di ogni annata agraria spetta una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia, pari all'importo di 22 giornate del salario gle-

bale composto della paga base, contingenza, generi in natura (v. Norma n. 15, u. c.).

La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro o di posticipata assunzione nel corso dell'annata, in relazione al periodo di servizio prestato.

Ferme restando le condizioni di maggior favore per i lavoratori, la gratifica natalizia assorbe fino alla concorrenza del suo ammontare ogni altra indennità a titolo analogo, prevista dai contratti collettivi in essere, quali la 13.a mensilità, 200 ore, 53.a settimana, ecc..

#### NORMA N. 18

##### *Malattia e infortuni*

Il salariato fisso infortunato o di cui sia stata comprovata la malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 120 giorni. Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anzianità, della gratifica natalizia nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del contratto.

Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il salariato fisso continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del porcile, del pollaio che gli sono stati dati in uso.

Se il salariato coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato.

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

#### NORMA N. 19

##### *Diarie*

I contratti collettivi provinciali o regionali debbono prevedere il trattamento spettante ai salariati fissi che, comandati fuori azienda, sono costretti a consumare il pasto o a pernottare fuori della azienda stessa.

NORMA N. 20

*Ferie*

Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 10 e, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il datore di lavoro, nello stabilire l'epoca di godimento delle ferie dei dipendenti, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

Restano ferme le condizioni di maggior favore per i lavoratori (vedi dichiarazione a verbale C).

NORMA N. 21

*Previdenza, assistenza, assegni familiari*

Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

NORMA N. 22

*Tutela della maternità*

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

NORMA N. 23

*Permessi straordinari*

Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo di giorni 7 retribuito durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Ha altresì diritto ad un permesso di giorni due in caso di decesso di parenti di primo grado senza alcuna trattativa da parte del datore di lavoro.

Detti permessi sono indipendenti dalle ferie.

Rimangono ferme le condizioni di maggior favore per i lavoratori.

NORMA N. 24

*Chiamata e richiamo alle armi*

Nei contratti collettivi provinciali deve essere regolamentata la materia relativa alla chiamata ed al richiamo alle armi dei salariati fissi in base alle vigenti norme di legge.

NORMA N. 25

*Trapasso di azienda*

Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante.

NORMA N. 26

*Norme disciplinari*

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

I contratti collettivi regionali e provinciali di lavoro debbono prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste.

Sorgendo controversia a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo la norma n. 28 (controversie individuali).

NORMA N. 27

*Indennità di anzianità*

In caso di cessazione del rapporto è dovuta al salariato fisso una indennità pari a 7 giornate di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nell'azienda, salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto o colpa del lavoratore stesso.

La retribuzione (1) da prendersi a base per la determinazione dell'indennità di anzianità è quella ultima cui il salariato ha diritto alla data della cessazione del rapporto.

Decorso il primo anno di servizio la liquidazione della detta indennità deve computarsi, per dodicesimi, anche per le eventuali frazioni di anno.

La misura della indennità sopra stabilita avrà applicazione a decorrere dai termini previsti nella Norma n. 31.

(1) Per retribuzione s'intende quella prevista dalla Norma N. 15 del presente patto.

Per il servizio prestato anteriormente a tali termini valgono le disposizioni previste in merito a detta indennità nei contratti collettivi provinciali o regionali preesistenti e, in mancanza, della norma n. 27 del Patto Collettivo Nazionale di lavoro per i salariati fissi stipulato il 31 luglio 1951.

In caso di morte del salariato l'indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all'articolo 2122 del C. C.

Ove il salariato deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione la sua famiglia continuerà nell'uso di essa — o di altra corrispondente — come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissare nei contratti collettivi provinciali.

Qualora lo stesso salariato avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.

Restano ferme le clausole di maggior favore.

#### NORMA N. 28

##### *Controversie individuali*

In caso di contestazione fra datore di lavoro e salariato fisso, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali le quali, attraverso una Commissione Paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.

Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.

Le modalità relative dovranno essere previste nei contratti collettivi provinciali.

#### NORMA N. 29

##### *Controversie collettive*

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione dei contratti collettivi provinciali e regionali di lavoro debbono essere esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

#### NORMA N. 30

##### *Condizioni di miglior favore*

Le norme contenute nel presente Patto non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori previste dai contratti collettivi provinciali e regionali.

#### NORMA N. 31

##### *Efficacia del Patto*

Le norme del presente Patto debbono essere trasferite nei contratti collettivi regionali e provinciali entro il 1° luglio 1960.

Le norme n. 17, 20 e 27 relative alla gratifica natalizia, alle ferie ed all'indennità di anzianità, entreranno in applicazione con riferimento ai rapporti individuali di lavoro, come appresso:

1) con l'inizio dell'annata agraria in corso nelle provincie nelle quali alla data di stipulazione del presente Patto (26 marzo 1960) i contratti collettivi sono stati disdettati e non rinnovati:

2) col 1° luglio 1960 in tutte le altre provincie ove i contratti collettivi risultano in vigore, alla data di stipulazione del presente Patto, perchè non disdettati e quindi tuttora in corso o perchè stipulati nella corrente annata agraria.

Le norme contenute nel presente Patto hanno carattere tassativo agli effetti della stipulazione dei contratti collettivi provinciali e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti, sempre fermo restando il disposto della norma n. 30.

Le norme del presente Patto Collettivo Nazionale si intendono riferite e pienamente operanti anche nei riguardi degli eventuali contratti collettivi regionali.

Le Organizzazioni contraenti si impegnano, qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza delle norme in esso contenute.

#### NORMA N. 32

##### *Durata del Patto*

Il presente Patto ha la durata iniziale di anni due a decorrere dal 26 marzo 1960.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la presentazione.

Il presente Patto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Roma, 26 marzo 1960.

CONACOLTIVATORI  
Truzzi

CONFAGRICOLTURA  
Brenciaglia

FEDERBRACCIANTI  
Caleffi - Magnani

C.G.I.L.  
Romagnoli - Foa

F.I.S.B.A.  
Zanibelli

C.I.S.L. Terra  
Parri

C.I.S.L.  
Storti

SINDACATO NAZ.LE  
SALARIATI E BRAC-  
CIANTI U.I.L.  
Tisselli

U.I.L. Terra  
Aride Rossi

U.I.L.  
Vigianesi

## Dichiarazioni a verbale

1) In relazione a quanto previsto dalla Norma n. 2 del Patto Nazionale dei Salariati Fissi le parti indicano alle Organizzazioni territoriali aderenti la opportunità di raggruppare le varie qualifiche e denominazioni dei salariati fissi che operano nel settore secondo una classificazione impostata su tre categorie: salariati specializzati, qualificati e comuni.

2) In relazione al quarto comma della Norma n. 6 le parti indicano in tre mesi alle rispettive Organizzazioni Provinciali il periodo massimo utile per acquisire la nuova qualifica da parte del salariato.

3) A - Orario di lavoro (vedi norma n. 11).

E' consentito alle Organizzazioni provinciali derogare al disposto di cui al secondo comma della norma n. 11 ove si ritenga necessario armonizzare l'orario dei salariati fissi addetti al lavoro dei campi con l'orario già stabilito per gli avventizi in relazione ai punti a) e b) del comma 3° della Norma n. 5 del Patto Nazionale Avventizi.

4) B - Lavoro straordinario, festivo, notturno (vedi norma n. 12).

a) I generi in natura da considerarsi ai fini della applicazione del comma 4° della norma n. 12 sono esclusivamente quelli previsti nei contratti provinciali come facenti parte integrante del salario.

b) Il comma ultimo della norma n. 12 trova giustificazione nel fatto che in sede di determinazione della retribuzione dei salariati addetti alle specifiche mansioni si è tenuto conto che le loro prestazioni si svolgono anche di notte.

5) - 1) Le parti dichiarano di intendere che le norme del Patto Nazionale, salvo quanto disposto nella norma n. 31 relativamente alle norme di cui ai nn. 17, 20 e 27, diverranno *direttamente* ed ugualmente operanti nei confronti di rapporti individuali di lavoro, qualora il trasferimento di esse nei contratti collettivi provinciali non avvenga entro il 1° luglio 1960.

2) Le Organizzazioni Nazionali contraenti si impegnano di intervenire direttamente e congiuntamente in quelle provincie nelle quali, alla data del 1° luglio 1960, non abbia avuto luogo il trasferimento delle Norme del Patto Nazionale.

6) C - Ferie (vedi norma n. 20).

Le parti riconoscono concordemente che i salariati avranno diritto ad usufruire delle ferie dal primo anno di servizio prestato presso l'azienda e la norma n. 20 riguarda solo i salariati fissi assunti con contratto non inferiore all'anno.

Roma, 26 marzo 1960.

CONACOLTIVATORI  
Truzzi

CONFAGRICOLTURA  
Brenziaglia

FEDERBRACCIANTI  
Caleffi - Magnani

C.G.I.L.  
Romagnoli - Foa

F.I.S.B.A.  
Zanibelli

C.I.S.L. Terra  
Parri

C.I.S.L.  
Storti

SINDACATO NAZ.LE  
SALARIATI E BRAC-  
CIANTI U.I.L.  
Tisselli

U.I.L. Terra  
Arde Rossi

U.I.L.  
Viglianesi

## Impegni a verbale delle Organizzazioni dei datori di lavoro

a) In caso di disdetta e di stipulazione di un nuovo Patto Nazionale Normativo dei braccianti avventizi e di eventuali variazioni alle norme n. 9 e 6 relative alla « Classificazione per età e per sesso » ed al « Lavoro straordinario, festivo e notturno » (norme attualmente comuni ai due patti nazionali dei salariati fissi e dei braccianti avventizi), le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano ad apportare le variazioni convenute al patto nazionale salariati, anche se non disdettato e scaduto, in modo che esse possano entrare in vigore contemporaneamente per le due categorie dei salariati e dei braccianti.

b) Le delegazioni della Confagricoltura e della Conacoltivatori, a richiesta delle delegazioni dei lavoratori agricoli, dichiarano che, ferma rimanendo la competenza delle Organizzazioni sindacali provinciali nello stabilire il trattamento economico dei salariati fissi, non potranno preclusioni all'esame di proposte di eventuali modifiche del salario, per quanto attiene i generi in natura.

Tali eventuali modifiche potranno essere prese in considerazione in sede di rinnovo dei contratti provinciali.

c) Le delegazioni dei datori di lavoro dichiarano che, indipendentemente dalla norma n. 16 sulla « Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso » contenuta nel Patto Nazionale, si ritengono impegnate ad applicare il principio contenuto nella Convenzione n. 100 del B.I.T. ratificata con Legge 22-5-1956, n. 741. A tal fine convengono che le Organizzazioni provinciali ad esse aderenti diano applicazione al detto principio in sede di stipulazione dei contratti collettivi provinciali, in relazione alla situazione ambientale.

Roma, 26 marzo 1960.

CONACOLTIVATORI  
Truzzi

CONFAGRICOLTURA  
Brenziaglia



